COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 677

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 677

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866) 677

PRESIDENTE 677, 678, 679, 680, 682

ABENANTE 680

BIANCHI FORTUNATO 679, 680, 681

CENGARLE, *Relatore* 677

COCCO MARIA 680, 681

GUERRINI GIORGIO 678

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 679, 680

MAZZONI 678, 679, 681

PUCCI EMILIO 679, 680

VENTUROLI 678

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377 (3833) 682

PRESIDENTE 682, 683

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . . . 682, 683

DI MAURO LUIGI 683

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 683

Votazione segreta:

PRESIDENTE 684

La seduta comincia alle 9,45.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sabatini e Scalia.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3866.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1966, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 ».

Il relatore, onorevole Cengarle, ha facoltà di svolgere la relazione.

CENGARLE, *Relatore*. Quella al nostro esame è una legge organica che tende a mi-

gliorare il trattamento pensionistico degli addetti ai pubblici servizi di telefonia.

In sostanza si prevede, con decorrenza 1° gennaio 1965, una maggiorazione graduale delle pensioni fino a quelle liquidate al 31 dicembre 1963, la elevazione del trattamento delle pensioni dirette e l'adeguamento delle pensioni ai superstiti. Sempre dal 1° gennaio 1965 è previsto l'adeguamento del trattamento di riversibilità a quello generale e l'adeguamento automatico delle pensioni.

Per far ciò si è ricorsi ad un aumento dei contributi che la categoria si è dichiarata disposta a versare: è previsto un aumento del 2 per cento per cinque anni e dal 1° gennaio 1966 un aumento dal 17 al 19 per cento dell'aliquota contributiva. Il provvedimento prevede inoltre una diversa distribuzione degli oneri tra datori di lavoro e lavoratori, distribuzione più favorevole ai lavoratori al fine di adeguare la disciplina giuridica a quella contrattuale della categoria.

Gli aumenti variano da un massimo del 60 per cento per le pensioni anteriori al 1948 ad un minimo del 2 per cento per le pensioni liquidate nel 1963. Dal 1° gennaio 1965 il trattamento minimo di lire 288.500 viene elevato a lire 461.500.

Tutte le prestazioni del Fondo sono a carico della categoria, in quanto lo Stato non darà più il contributo previsto dalla legge n. 1450.

Con l'articolo 3 si dispone la rivalutazione delle pensioni di riversibilità; l'articolo 4 modifica le condizioni per il diritto a pensione in favore dei superstiti; con l'articolo 6 si eleva dal 50 al 60 per cento l'aliquota di pensione spettante al coniuge superstite; l'articolo 9 prevede un sistema di scala mobile per l'adeguamento delle pensioni, che saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica di concerto con il ministro del lavoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 10; l'articolo 11 dispone che alla copertura degli oneri si provvede oltre che con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, anche con gli aumenti contributivi; l'articolo 12 dispone che il contributo complessivo al fondo è ripartito in ragione di tre quarti a carico dei datori di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori; l'articolo 13 attribuisce al Governo una competenza in via permanente per provvedere all'adeguamento dei contributi previdenziali: precedenti in questo senso ne abbiamo nella assicurazione generale obbligatoria e in vari fondi speciali. I rimanenti articoli dettano norme – modificando le precedenti leggi n. 1450 e n. 1790 – sull'anticipato collocamento in pensione, sulla retribuzione da assoggettare a contributo, sulla riapertura dei termini per un anno della facoltà di riscatto, e su questioni di minor conto.

La relazione che accompagna il provvedimento è estremamente chiara, per cui non mi rimane che sottolineare il fatto che la categoria interessata ha espresso il suo consenso al provvedimento, che è atteso da parte degli interessati. Chiedo quindi alla Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENTUROLI. Il gruppo comunista aveva sollecitato l'assegnazione in sede legislativa alla nostra Commissione del provvedimento al nostro esame, che intepreta esattamente e dà una forma più stabile a quanto da noi richiesto in una lunga rivendicazione. Le condizioni del fondo sono più che ottime; esiste una buona situazione patrimoniale ed un avanzo di gestione annuo di 10 miliardi. Il gruppo comunista quindi è favorevole alla approvazione.

GUERRINI GIORGIO. Anche il gruppo socialista manifesta il proprio consenso al provvedimento per le ragioni esposte dal relatore e dal collega Venturoli. Voteremo quindi a favore.

MAZZONI. Desidero illustrare un ordine del giorno, che mi riservo di presentare, con il quale invito il Governo ad intervenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale affinché, in attesa che la legge che approviamo venga approvata anche dall'altro ramo del Parlamento – siamo sicuri senza modifiche – nei limiti delle possibilità tecniche, provveda a dare inizio alla liquidazione in conformità delle norme approvate.

Dico questo perché c'è una attesa. È dal 1962 che non vi sono state rivalutazioni di pensioni e, d'altra parte, vi è già un precedente che risale a quell'anno. Anche allora, una volta che un ramo del Parlamento approvò l'accordo intersindacale, ossia le norme che rivalutavano le pensioni degli addetti ai pubblici servizi di telefonia, venne disposto, attraverso l'intervento del Governo, un inizio della liquidazione in conformità delle norme approvate.

Dato che vi sono disponibilità e dato che mi risulta che lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso gli organi di gestione del Fondo speciale, ha già iniziato ad effettuare i conteggi, credo che nei limiti, ripeto, delle possibilità tecniche, si possa accelerare il pagamento medesimo.

Credo che il rappresentante del Governo non abbia nulla in contrario ad accogliere l'ordine del giorno che mi onoro di presentare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mazzoni.

« La Commissione del lavoro e della previdenza sociale della Camera nell'atto di approvazione del disegno di legge « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia »

invita il Governo

a sollecitare l'INPS perché provveda a liquidare le pensioni, nei limiti delle possibilità tecniche, secondo le nuove norme ».

COCCO MARIA. Non posso che concordare con quanto ha detto l'onorevole relatore e dichiaro di votare a favore del provvedimento.

BIANCHI FORTUNATO. Anch'io esprimo il mio voto favorevole al provvedimento in esame, sebbene a titolo personale vedrei sempre più questi fondi coordinati in un sistema generale anziché in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Quindi, vedrei questi fondi in funzione integrativa e non sostitutiva dell'assicurazione generale. Comunque, quando si possono registrare mimiglioramenti nel settore previdenziale, noi siamo ben lieti, e vediamo in questa prospettiva anche una sollecitazione al mondo del lavoro, sul piano sociale, di evolversi in modo da arrivare quanto prima ad un riordinamento che possa permettere a tutte le categorie di trovarsi su basi normative omogenee.

Con questo spirito, dichiaro che voterò a favore del provvedimento in esame.

PUCCI EMILIO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Fortunato Bianchi perché uno dei problemi grossi del nostro paese è quello di dare la possibilità a delle persone giunte all'età pensionabile di vivere con la pensione. Tale insufficienza preclude la possibilità dell'apertura di nuovi posti di lavoro per i giovani.

Considero, quindi, questo provvedimento come un primo passo verso una armonizzazione di questo problema socialmente ed economicamente così importante per il nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CENGARLE, *Relatore*. Poiché tutti i gruppi si sono dichiarati d'accordo sulla sostanza del provvedimento, nulla ho da aggiungere alla mia precedente relazione.

Concordo con le considerazioni fatte dall'onorevole Fortunato Bianchi e dall'onorevole Emilio Pucci, auspicando che tutto il sistema di sicurezza sociale venga il più rapidamente possibile attuato nel nostro paese.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Di fronte a questa unanimità e tenuto conto che il provvedimento è stato presentato dal Ministro del lavoro, il Governo non può che essere favorevole.

Vorrei piuttosto rivolgere un invito all'onorevole Mazzoni.

Con questo ordine del giorno si viene a creare una situazione che l'onorevole Mazzoni giustifica richiamandosi a un precedente. Non so se sussista questo precedente, almeno io non lo conosco.

MAZZONI. Non lo metta in dubbio !

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociaile*. L'ordine del giorno è un invito al Ministero del lavoro affinché intervenga nei confronti dell'INPS perché provveda a liquidare le pensioni, nei limiti delle possibilità tecniche, secondo le nuove norme prima dell'approvazione al Senato.

MAZZONI. L'ultima rivalutazione è stata del 1962, quindi sono cinque anni.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ora, se questo ordine del giorno ha il significato di una sollecitazione nei confronti del Ministero del lavoro perché veda se tecnicamente è possibile procedere, in anticipo alla liquidazione delle pensioni, non ho nessuna difficoltà ad accettarlo come invito perché lo stesso Ministero del lavoro operi in questo senso. Quindi, nel senso di un invito e nei limiti delle possibilità tecniche, accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti né ne sono stati preannunciati. Però, da una lettura attenta del testo sono emersi alcuni errori di forma. Per esempio, alla lettera *a*) dell'articolo 11 si rende indispensabile una distinzione. Alla lettera *a*) dopo le parole « alla data del 31 dicembre 1964 » si dovrebbe mettere un punto e virgola e far seguire, con un a capo, la lettera *b*) seguente: « con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento ».

Naturalmente la lettera *b*) del testo del provvedimento diventerebbe lettera *c*).

Ma questa è una correzione soltanto formale. Di maggior rilievo mi sembra una considerazione da fare in merito all'articolo 7.

Frequentemente ci lamentiamo della comminazione di termini di decadenza per la presentazione delle domande di pensione.

Ora nell'articolo 7 si viene a stabilire il diritto per il coniuge superstite del pensionato deceduto successivamente alla data del 30 giugno 1962, che era escluso dal pensionamento per effetto di disposizioni precedenti, di ottenere la pensione a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita nel successivo comma dello stesso articolo 7 non si sia verificato nei suoi confronti alcuno degli eventi previsti dall'articolo 23 della legge n. 1450 che determinano la cessazione del diritto alla pensione.

Un'altra condizione per acquistare il diritto alla pensione da parte del coniuge superstite del pensionato deceduto è che presenti una domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Mi sembra che sia un termine troppo rigoroso e, trattandosi di un diritto soggettivo, riguardante una prestazione a carattere economico, mi sembra discutibile condizionarlo al rispetto di un termine di decadenza.

Qual è il parere del Governo?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo concorda con il Presidente.

PRESIDENTE. Proporrei pertanto di sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 7.

Passando ora all'articolo 4 vedo che al penultimo comma di tale articolo è stabilito che, ai fini delle prestazioni indicate sono equiparati ai genitori gli adottanti (e su questo siamo d'accordo), gli affilianti (ed anche qui non abbiamo obiezioni da sollevare), il nuovo coniuge del genitore superstite.

Quest'ultima è una definizione giuridica nuova sulla quale io richiamo la vostra attenzione. Qui decadono i vecchi termini previsti dai precedenti ordinamenti legislativi riguardanti il diritto a certe prestazioni dei superstiti; nel caso del nuovo coniuge del titolare di pensione, questi comincia ad avere determinati diritti solo dopo un certo numero di anni dal matrimonio. Allarghiamo senza limiti in questa direzione? Io pongo il quesito alla Commissione. È questa una nuova strada? Se è così dovremo tenerla presente anche per il resto della legislazione in quanto è evidentemente qualcosa che innova nel nostro sistema legislativo. Anche se innova, come credo, positivamente, penso che la Commissione debba ugualmente rilevare questo aspetto della questione.

PUCCI EMILIO. La mia opinione è che, concordando con quanto detto dal relatore onorevole Cengarle, noi dobbiamo auspicare l'attuazione di un sistema generale che comporti un sistema applicativo più o meno simile per le varie categorie. Qui invece cominciamo ad introdurre vari concetti estensivi che a mio giudizio sono anche arbitrari in quanto, estendendo dei benefici a talune a danno di altre categorie, si determinano differenze tra categorie e categorie perché la torta da spartire è sempre la stessa.

ABENANTE. È un fondo autonomo questo!

COCCO MARIA. Mi occorre molto questa affermazione perché significa che paga la categoria.

PUCCI EMILIO. Se si prevede una estensione per una categoria ciò deve valere per tutte. Io non dico di istituire un fondo unico, dico che se si introducono innovazioni del genere, queste debbono valere per tutte le categorie. Secondo me occorre stare molto attenti quando si propongono delle formulazioni nuove, senza valutare tutte le implicazioni.

BIANCHI FORTUNATO. Anche facendo seguito alla mia dichiarazione di voto precedente che era favorevole di massima sull'intero provvedimento, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto espresso dall'onorevole Pucci. È esatto dire che si tratta di un fondo autonomo (vi sono disponibilità finanziarie, si vanno a determinare misure di pensione, ecc.) ma dopo ci troviamo sempre, di volta in volta, a dover considerare ad ogni esercizio finanziario le pensioni medie che corrono tra l'uno e l'altro dei settori andando sempre ad assumere una posizione di estrema critica.

Sarei dell'avviso di mantenere il campo di applicazione su di un piano ordinario per tutti i settori e per tutte le forme di ordine previdenziale. Rispetto all'immissione di un nuovo soggetto quale beneficiario di una prestazione previdenziale ritengo che dobbiamo predisporci ad esaminare tutte le altre istanze degli altri settori ivi compresa (è ovvio e sono il primo a sostenerlo) l'assicurazione generale obbligatoria.

Non so, anche perché non ho avuto possibilità di approfondirlo, fino a qual punto vi sono delle responsabilità, anche sul piano del diritto civile, tra il figlio di una persona la quale si unisce in matrimonio con un'altra persona...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi pare che ci troviamo di fronte a una generalizzazione,

perché dopo l'indicazione del nuovo coniuge, il penultimo comma dell'articolo 4 riporta anche le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

BIANCHI FORTUNATO. Io posso comprendere che si riconosca ai fini pensionistici il rapporto instauratosi tra un esposto e colui al quale esso sia stato affidato, ma non posso fare altrettanto nei confronti di un soggetto il quale entri nella famiglia *in extremis*, magari quindici giorni prima del diritto al pensionamento, per il solo fatto che si è sposato.

ABENANTE. E la stessa osservazione non dovrebbe valere per l'adottante?

COCCO MARIA. Per l'adottante, però, si è creato un vincolo!

MAZZONI. A mio avviso, bisognerebbe sopprimere il « nonché » perché non si capisce quale significato vi voglia attribuire.

Ogni volta che abbiamo stabilito un limite per la reversibilità della pensione, abbiamo anche fissato dei termini. Ora a me sembra che dovremmo orientarci nel senso di dare una definizione che elimini certe disparità attualmente esistenti: taluni, infatti, in base a quanto previsto dalla legge n. 903, non possono godere della pensione; altri invece hanno delle situazioni migliori. La preoccupazione che qualcuno si sposi soltanto per avere diritto a pensione è, a nostro avviso, poco valida, perché si tratterà di casi eccezionali e perciò ritengo che non dovremmo insistere nel mantenimento di un limite anche nella ipotesi che si verificheranno di questi casi eccezionali.

Vorrei inoltre fare alcune considerazioni circa queste misure rivoluzionarie. C'è un accordo intersindacale fra i rappresentanti delle categorie – di datori di lavoro e di prestatori d'opera – che il Governo ha recepito; noi non vogliamo entrare nel merito per modificarlo, ma vogliamo far presente che coloro i quali hanno ricevuto la pensione nel 1952 beneficiano di un aumento di appena il 2 per cento, mentre è noto che dal 1952 al 1967 la svalutazione monetaria è andata oltre il 30 per cento e il costo della vita è aumentato in misura ancora maggiore di questo 30 per cento. Praticamente andiamo quindi a creare delle condizioni, per i pensionati, ancora inferiori rispetto a quelle che avevano ottenuto nel 1952.

PRESIDENTE. Richiamo la sua attenzione sul fatto che l'aumento del 2 per cento si riferisce alle pensioni liquidate nel 1963.

PUCCI EMILIO. Ma il mio concetto è appunto che bisogna arrivare a pensioni che siano sufficienti per i lavoratori. Ora se dividiamo questo fondo fra troppa gente non possiamo mai arrivare a dare pensioni adeguate, mentre il nostro obiettivo deve essere quello di una pensione che consenta al lavoratore di vivere. Perciò insisto nel concetto che le disponibilità di questo fondo non debbano essere troppo divise.

MAZZONI. Sono d'accordo su questo concetto, ma il problema è che, in linea generale, dobbiamo affermare il diritto dei superstiti, diritto che è ormai riconosciuto in tutta la legislazione.

PUCCI EMILIO. Anch'io sono su questa linea ma metto l'accento sulla necessità di non sperperare!

MAZZONI. Siccome abbiamo stabilito che gli adottanti, gli affilianti e il coniuge hanno diritto alla pensione di riversibilità, credo che dobbiamo sforzarci di perfezionare questo concetto in modo da assicurare a tutti coloro i quali hanno questo diritto soggettivo l'effettivo godimento di esso, così come avviene per ogni proprietà personale al decesso del titolare.

D'altra parte credo che l'affermazione della esistenza di un fondo particolare non implichi un ragionamento nei confronti di tutte le altre organizzazioni pensionistiche, perché noi dovremmo aggiungere all'affermazione che la pensione integrata sia a carico della collettività, e deve essere stabilita, così come molte commissioni altamente qualificate hanno più volte ritenuto, con misure necessarie al soddisfacimento elementare dei bisogni della vita.

Un adeguamento mi pare opportuno anche per quanto riguarda le gestioni professionali, perché non possiamo orientarci verso un appiattimento generale: mi sembrerebbe opportuna la pensione supplementare commisuratamente ai versamenti effettuati.

COCCO MARIA. Mi trovo fortemente imbarazzata nel raffrontare il penultimo comma dell'articolo 4 e le prime parole dell'articolo 5. Il penultimo comma dell'articolo 4 recita: « Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il nuovo coniuge del genitore superstite, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto »: si riconoscono così dei vincoli, che non sono di sangue ma di legge. Il nuovo codice, nei riguardi dei figli della moglie di primo letto, quali rapporti stabilisce? Certo non esistono rapporti in termine di sangue. È una domanda che io vorrei porre ai colleghi esperti in materia. Cioè, vorrei conoscere con esattezza il tipo di affinità che si crea tra queste persone e la seconda moglie, nel senso di stabilire se

si vengono così a formare vincoli giuridici di parentela che legalmente possano giustificare l'accettazione di questa norma. Insomma, si determina affinità tra figli di primo letto e moglie in seconde nozze?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto vorrei fare la seguente proposta: poiché esiste unanimità da parte della Commissione nell'approvazione di questo disegno di legge, unanimità che potrebbe tradursi immediatamente in un voto, ma poiché esistono alcuni dubbi per alcune contraddizioni, almeno apparenti, in ordine alle modifiche proposte, sarebbe opportuno rinviare la votazione ad una prossima seduta.

Intanto, per stabilire con chiarezza l'orientamento della Commissione, si potrebbe dare atto di questa contestata unanimità e dare nel contempo mandato al relatore di chiarire le questioni affiorate nel corso della discussione a proposito del penultimo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

Poiché non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera *b)*, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (3833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3833. Il Relatore Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame deriva da una iniziativa conseguente alla deliberazione unanimemente assunta dal comitato speciale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, nella seduta del 1° dicembre 1965 per fronteggiare il grave squilibrio di ordine finanziario verificatosi nel fondo a causa dell'andamento delle prestazioni e contribuzioni relative agli ultimi anni per quanto concerne la gestione per le prestazioni in capitale.

Come i colleghi sanno, come risulta anche dalla relazione che accompagna il provvedimento, il fondo di cui trattasi è stato riordinato con legge 2 aprile 1958, n. 377, la quale ha distinto la gestione previdenziale, che per il momento non viene in argomento e che ha carattere integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e la gestione per la liquidazione delle prestazioni in capitale, che sono poi le indennità di anzianità.

I contributi dovuti alla gestione per le prestazioni in capitale sono fissati dall'articolo 10 della citata legge n. 377, che prevede un contributo ordinario del 7,30 per cento della retribuzione per far fronte alle prestazioni in capitale, ossia alle liquidazioni di indennità, di anzianità di servizio, eccetera, e un contributo temporaneo del 2,70 per cento che costituisce una percentuale a copertura del trattamento in capitale; ambedue i contributi sono riscossi dall'INPS e trasferiti quindi all'INA.

Dal 1959, ossia a cominciare dall'anno successivo, la gestione delle prestazioni in capitale ha fatto registrare un permanente stato di squilibrio nel senso che il *deficit*, per esempio, nel 1963 era già salito a 795 milioni. Nel 1964 toccava già la non indifferente cifra di 1 400 milioni, nel 1965 raggiungeva i 2 miliardi e 66 milioni. Così la disponibilità del fondo scese da 5 miliardi 867 milioni nel 1958, ad 1 miliardo 565 milioni del 1965.

Per quanto riguarda il 1966, onorevoli colleghi, sono in grado di precisare che il fondo di previdenza pensioni è stato costretto, in data 22 luglio 1966, ad adottare una deliberazione per potere anticipare 800 milioni al fondo relativo alle prestazioni in capitale, divenuto deficitario; ma si è trattato di una soluzione temporanea per far fronte alle esigenze di cassa della gestione per le prestazioni in capitale, la quale deve essere posta in grado di provvedere al suo fabbisogno. In questo senso è stato espresso un voto unanime del consiglio di amministrazione del fondo, nel quale convergono le organizzazioni dei datori di lavoro della categoria. Anzi i datori di lavoro hanno già accantonato le somme indispensabili per poter procedere immediatamente al pagamento di quanto dispone la presente legge, che eleva il contributo temporaneo dal 2,70 al 7,70 per cento.

Quanto detto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge. Con l'articolo 2 si prevede la possibilità di procedere, in caso di necessità, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e sentito, ovviamente, il Comitato speciale del fondo di previdenza, per adeguamenti e rettifiche alle varie percentuali contributive. In tal modo si dà la possibilità, già consentita nei confronti di altri fondi di

previdenza, di adeguare automaticamente il contributo alle esigenze del fondo.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, come relatore propongo di votare con urgenza e in senso favorevole questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Vorrei rivolgere alcune domande all'onorevole relatore per chiarire taluni punti che non emergono dal testo. Prima di tutto vorrei conoscere in che misura i lavoratori concordano con le contribuzioni vigenti e con quelle che andremo a determinare. Noi eleviamo infatti – e non di poco – la percentuale di contribuzione che passa dal 2,7 per cento al 7,7 per cento.

Quindi desidererei sapere in che misura i lavoratori contribuiscono, nel complesso (tra contribuzione ordinaria e straordinaria) a questo fondo.

Seconda questione legata alla prima: sono stati consultati i sindacati? Il relatore ha parlato dei datori di lavoro, ma non ha fatto cenno alle organizzazioni dei lavoratori. Se l'aumento contributivo incide sui salari e sugli stipendi dei lavoratori, è necessario sapere se le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono state consultate o meno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Posso assicurare l'onorevole Di Mauro che il contributo in esame è a totale carico del datore di lavoro, essendo destinato alla liquidazione delle prestazioni in capitale, ossia le indennità di anzianità che fanno capo non già al fondo pensioni, bensì a un fondo amministrato dall'INA per il trattamento di quiescenza.

Pertanto a me sembra che in questo caso sia irrilevante il fatto di consultare i rappresentanti dei lavoratori, poiché è il Fondo che si viene a sostituire al datore di lavoro nel pagamento dell'indennità spettante al lavoratore in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ripeto che siamo di fronte a un voto unanime del Comitato speciale, nel quale sono d'altra parte rappresentati anche i lavoratori; vi è l'adesione completa da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro ad elevare il contributo da 2,70 al 7,70 per cento. Noi abbiamo tutto l'interesse di approvare rapidamente il disegno di legge in esame, altrimenti avremmo delle anticipazioni continue da parte del fondo pensioni (che è gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale), al quale partecipano anche le contribuzioni dei lavoratori.

Confido che queste dichiarazioni abbiano potuto tranquillizzare l'onorevole Di Mauro in merito a eventuali oneri ricadenti sui lavoratori. Ripeto che il disegno di legge in esame non prevede nessuna partecipazione a carico dei lavoratori per quanto si riferisce all'aumento del contributo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimendo, soprattutto dopo le precisazioni fornite dal relatore in ordine alle richieste dell'onorevole Di Mauro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di Previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1 e 2, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 12, n. 2, lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377 » (3833):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Gitti, Guerrini Giorgio, Mazzoni, Nucci, Prearo, Pucci Emilio, Quintieri, Rossinovich, Sacchi, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Zanibelli.

Sono in congedo:

Sabatini e Scalia.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO